

1. Che cos'è l'alternanza scuola-lavoro?

LEGGE 28 marzo 2003, n.53

ART.4

E' una “**modalità di realizzazione del percorso formativo** progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”

DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE 2005, N. 77

“Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come **modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale**, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.”

Con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 si amplia l'applicazione dell'alternanza inserendo accanto agli istituti professionali e tecnici anche i licei.

Si specificano inoltre le finalità:

2. FINALITA'

- a. **attuare modalità di apprendimento flessibili** e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, **che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;**
- b. **arricchire la formazione** acquisita nei percorsi scolastici e formativi **con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;**
- c. **favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali**, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d. **realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile**, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

La legge 107/2015 rimanda al D.lgs. n.77/2005 per quanto riguarda gli obiettivi dell'alternanza e ne specifica collocazione e durata in questi termini:

“per una durata complessiva, **nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi**, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di **almeno 200 ore nel triennio**. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.”

3. A chi si rivolge?

Agli studenti del triennio

4. Come si attua?

DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE 2005, N. 77

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, **sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore**, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa

LEGGE 13 luglio 2015, n 107

Comma 40

“Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”

Comma 41

“A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e' istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico”

5. Viene certificata?

DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE 2005, N. 77

“I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa... **l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica.... le competenze da essi acquisite**”

*La certificazione di competenze viene firmata dal **tutor scolastico** e dal **tutor esterno**.*

LEGGE 13 luglio 2015, n 107

Comma 37

Prevede la possibilità per lo studente “di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio”.

6. Chi sono i tutor?

DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE 2005, N. 77

“Il docente **tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno ... il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

Il **tutor formativo esterno**, designato dai soggetti disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi .”